

## COMMISSIONE

Proposta modificata di direttiva del Consiglio che completa lo statuto della SE relativamente al ruolo dei lavoratori

(91/C 138/08)

COM(91) 174 def. — SYN 219

(Presentata dalla Commissione, il 6 aprile 1991, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE)

## PROPOSTA INIZIALE

## PROPOSTA MODIFICATA

Proposta di direttiva del Consiglio che completa lo statuto della SE relativamente al ruolo dei lavoratori

Proposta di direttiva del Consiglio che completa lo statuto della SE relativamente al ruolo dei lavoratori

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54,

invariato.

vista la proposta della Commissione in cooperazione con il Parlamento europeo,

invariato.

visto il parere del Comitato economico e sociale,

invariato.

considerando che, per raggiungere gli obiettivi enunciati nell'articolo 8A del trattato, il regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio ha istituito uno statuto della società europea (SE);

invariato.

considerando che, allo scopo di promuovere gli obiettivi economici e sociali della Comunità, occorre organizzare la partecipazione dei lavoratori alla vigilanza e allo sviluppo delle strategie delle SE;

invariato.

considerando che la grande varietà delle regolamentazioni e degli usi esistenti negli Stati membri circa le modalità di partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori al controllo delle decisioni degli organi delle società per azioni non permette di organizzare in maniera uniforme il ruolo dei lavoratori nelle SE;

invariato.

## PROPOSTA INIZIALE

considerando che occorre pertanto coordinare le legislazioni degli Stati membri, al fine di rendere equivalenti le garanzie richieste in ciascuno di essi alle società per azioni per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi, tenuto conto delle particolarità del funzionamento delle società stesse che hanno sede nel loro territorio; che tale coordinamento va operato tenendo conto del fatto che la costituzione di una SE è il frutto di un'operazione di ristrutturazione o di cooperazione di società alle quali si applica il diritto di almeno due Stati membri;

considerando che occorre tenere conto delle particolarità delle legislazioni degli Stati membri stabilendo per la SE un quadro articolato in più modelli di partecipazione ed autorizzando gli Stati membri, da un lato, a scegliere il modello o i modelli meglio corrispondenti alle loro tradizioni nazionali e se del caso, d'altro lato, l'organo di direzione o di amministrazione e i rappresentanti dei lavoratori della SE o delle sue società fondatrici ad adottare il modello meglio conforme al loro contesto sociale;

considerando che le disposizioni della presente direttiva costituiscono il complemento indissociabile del regolamento (CEE) n. ... e che occorre pertanto far sì che possano essere applicate simultaneamente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Le misure di coordinamento prescritte dalla presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri riguardanti il ruolo dei lavoratori nella SE.

Dette misure costituiscono un necessario complemento del regolamento (CEE) n. ... relativo allo statuto della SE.

## PROPOSTA MODIFICATA

invariato.

invariato.

considerando che per garantire il corretto funzionamento del mercato interno ed evitare qualsiasi disparità delle condizioni di concorrenza, occorre assicurare che i diversi modelli di partecipazione conferiscano ai lavoratori di tutte le SE livelli equivalenti di partecipazione e un'influenza comparabile;

invariato.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

invariato.

invariato.

## PROPOSTA INIZIALE

## PROPOSTA MODIFICATA

## TITOLO I

## TITOLO I

## I MODELLI DI PARTECIPAZIONE

## I MODELLI DI PARTECIPAZIONE

*Articolo 2**Articolo 2*

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i lavoratori della SE partecipino alla vigilanza e allo sviluppo delle strategie della SE in conformità delle disposizioni della presente direttiva.

invariato.

*Articolo 3**Articolo 3*

1. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 5, la partecipazione dei lavoratori della SE definita nell'articolo 2 è determinata in base ad uno dei modelli di cui agli articoli 4, 5 e 6, mediante accordo stipulato tra gli organi di direzione o di amministrazione delle società fondatrici e i rappresentanti dei lavoratori di dette società previsti dalle leggi o dagli usi degli Stati membri. Qualora i negoziati non permettano di pervenire ad un accordo, spetta ai suddetti organi scegliere il modello che si applicherà alla SE.

1. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 5, la partecipazione dei lavoratori della SE definita nell'articolo 2 è determinata in base ad uno dei modelli di cui agli articoli 4, 5 e 6 mediante accordo stipulato tra gli organi di direzione o di amministrazione delle società o altri enti fondatori ed i rappresentanti dei lavoratori di dette società o altri enti previsti dalle leggi o dagli usi degli Stati membri. A tal fine, fatta salva l'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della direttiva 77/187/CEE, le parti succitate che partecipano ai negoziati esaminano le conseguenze giuridiche, economiche e sociali della costituzione della futura SE nonché le eventuali misure da adottare nei confronti dei lavoratori per pervenire ad un accordo sul modello di partecipazione che sarà applicato alla SE. L'accordo deve essere concluso prima della decisione relativa alla costituzione della SE. L'accordo ha forma scritta.

1 bis. Qualora i negoziati di cui al paragrafo 1 non consentano di pervenire ad un accordo, i rappresentanti dei lavoratori possono prendere posizione per iscritto, precisando perché a loro parere la costituzione della SE è tale da pregiudicare gli interessi dei lavoratori e indicando le misure da prendere nei loro confronti.

1 ter. Gli organi di direzione e di amministrazione delle società o altri enti fondatori provvedono alla stesura, per l'assemblea generale chiamata a pronunciarsi sulla costituzione della SE, di una relazione cui è allegato:

— il testo dell'accordo di cui al paragrafo 1 o

— la posizione adottata dai rappresentanti dei lavoratori di cui al paragrafo 1 bis.

## PROPOSTA INIZIALE

2. La SE può essere costituita soltanto previa scelta di uno dei modelli di cui agli articoli 4, 5 e 6.

3. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 5, il modello prescelto può essere sostituito da un altro dei modelli di cui agli articoli 4, 5 e 6, mediante accordo stipulato tra l'organo di direzione o di amministrazione della SE e i rappresentanti dei lavoratori della medesima SE. L'accordo stipulato è soggetto all'approvazione dell'assemblea generale.

4. Ciascuno Stato membro stabilisce le modalità di applicazione dei modelli di partecipazione per le SE che hanno sede nel suo territorio.

5. Gli Stati membri hanno facoltà di limitare la scelta dei modelli di cui agli articoli 4, 5 e 6 o di imporre un solo modello alle SE che hanno sede nel loro territorio.

## PROPOSTA MODIFICATA

2. L'assemblea generale chiamata a pronunciarsi sulla costituzione della SE approva il modello di partecipazione che risulta dall'accordo di cui al paragrafo 1 oppure, in mancanza di accordo, sulla base della relazione di cui al paragrafo 1 ter e della posizione dei rappresentanti dei lavoratori, sceglie il modello di partecipazione che sarà applicato alla SE. La SE non può essere registrata in conformità dell'articolo 8 del regolamento se non è stato scelto un modello di partecipazione.

3. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 5, il modello prescelto può essere sostituito da un altro dei modelli di cui agli articoli 4, 5 e 6 mediante accordo stipulato tra l'organo di direzione o di amministrazione della SE e i rappresentanti dei lavoratori della medesima SE.

invariato.

invariato.

6. Nel caso di trasformazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3 si applica la procedura di cui al presente articolo.

7. In caso di trasferimento della sede della SE in un altro Stato membro, il modello di partecipazione applicato prima del trasferimento può essere modificato solo in conformità della procedura di cui al presente articolo. L'organo di direzione o di amministrazione della SE e i rappresentanti dei lavoratori della SE sono competenti per i negoziati.

## SEZIONE PRIMA

## L'ORGANO DI VIGILANZA O L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

*Articolo 4*

I membri dell'organo di vigilanza o dell'organo di amministrazione sono nominati:

— per un numero pari ad almeno un terzo e non superiore alla metà, dai lavoratori della SE o dai loro rappresentanti in detta società, oppure

## SEZIONE PRIMA

## L'ORGANO DI VIGILANZA O L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

*Articolo 4*

I membri dell'organo di vigilanza (sistema dualistico) o dell'organo di amministrazione (sistema monistico) sono nominati e revocati:

I. per un numero pari ad almeno un terzo e non superiore alla metà, dai lavoratori della SE o dai loro rappresentanti in detta società;

## PROPOSTA INIZIALE

— per cooptazione da parte dell'organo medesimo: Tuttavia, l'assemblea generale degli azionisti o i rappresentanti dei lavoratori hanno facoltà di opporsi, per precisi motivi, alla nomina di un candidato proposto. In questo caso la nomina avrà luogo soltanto previa dichiarazione d'irricevibilità dell'opposizione da parte di un organo indipendente di diritto pubblico.

## PROPOSTA MODIFICATA

- II. dall'organo di vigilanza o dall'organo di amministrazione medesimo fatta salva l'applicazione della lettera d). Tuttavia,
- a) l'assemblea generale e i rappresentanti dei lavoratori della SE hanno il medesimo diritto di proporre candidati all'organo di vigilanza o all'organo di amministrazione:
- b) l'assemblea generale e i rappresentanti dei lavoratori della SE hanno il medesimo diritto di opporsi alla nomina di un candidato proposto
- sia per incapacità di tale candidato a svolgere le sue funzioni,
- sia perché la sua nomina provocherebbe una composizione inadeguata dell'organo tenuto conto degli interessi della SE, dei suoi azionisti e dei suoi lavoratori,
- sia per inosservanza della precedente procedura;
- c) in caso di opposizione la nomina del candidato proposto può aver luogo solo dopo che l'opposizione è stata dichiarata infondata o da un tribunale o da un'autorità amministrativa o da un'altra autorità indipendente;
- d) i primi membri dell'organo di vigilanza o dell'organo di amministrazione sono nominati dall'assemblea generale. Tuttavia i rappresentanti dei lavoratori della SE hanno il diritto di proporre candidati all'assemblea generale e il diritto di opporsi alla nomina di un candidato proposto dall'assemblea generale per i motivi di cui alla lettera b). In caso di opposizione formulata dall'assemblea generale o dai rappresentanti dei lavoratori si applica la procedura di cui alla lettera c).

SEZIONE SECONDA  
ORGANO DISTINTO

*Articolo 5*

1. I lavoratori della SE sono rappresentati da un organo distinto. Il numero dei membri di detto organo e le modalità della loro elezione o della loro nomina sono stabiliti nello statuto di concerto con i rappresentanti dei lavoratori delle società fondatrici previsti dalle leggi o dagli usi degli Stati membri.

SEZIONE SECONDA  
ORGANO DISTINTO

*Articolo 5*

1. I lavoratori della SE sono rappresentati da un organo denominato «organo distinto».

## PROPOSTA INIZIALE

2. L'organo che rappresenta i lavoratori ha il diritto:
- di essere informato, almeno trimestralmente, dall'organo di direzione o di amministrazione sull'andamento degli affari della società, comprese le società che quest'ultimo controlla, nonché sulla prevedibile evoluzione degli affari stessi;
  - di chiedere all'organo di direzione o di amministrazione della SE, qualora sia necessaria per l'esercizio delle sue funzioni, una relazione su determinati affari della società ovvero ogni informazione o documento;
  - di essere informato e consultato dall'organo di direzione o di amministrazione della SE prima dell'attuazione delle decisioni di cui all'articolo 72 del regolamento (CEE) n. . . .

3. Ai membri dell'organo distinto si applica l'articolo 74, paragrafo 3 di detto regolamento (recante statuto della società europea).

## SEZIONE TERZA

## ALTRI MODELLI

*Articolo 6*

1. I modelli diversi dai modelli previsti dagli articoli 4 e 5 possono essere stabiliti mediante accordo stipulato tra gli organi di direzione o di amministrazione delle società fondatrici e i lavoratori o i loro rappresentanti in queste società.

2. L'accordo stipulato deve assicurare ai lavoratori della SE o ai loro rappresentanti almeno:

## PROPOSTA MODIFICATA

2. L'organo di direzione o di amministrazione della SE informa l'organo distinto almeno ogni tre mesi dell'andamento degli affari della SE e della loro prevedibile evoluzione tenendo conto eventualmente delle informazioni relative alle imprese controllate dalla SE che possono avere un'incidenza significativa sull'andamento degli affari di tale SE.

2 a) L'organo di direzione o l'organo di amministrazione comunicano tempestivamente all'organo distinto qualsiasi informazione tale da avere ripercussioni sensibili sulla situazione della SE.

2 b) L'organo distinto può chiedere in qualsiasi momento all'organo di direzione o all'organo di amministrazione la comunicazione di informazioni o una relazione speciale su qualsiasi questione relativa alle condizioni di occupazione.

2 c) Ciascuno dei membri dell'organo distinto può prendere conoscenza di tutti i documenti presentati all'assemblea generale degli azionisti.

2 d) Le operazioni di cui all'articolo 72, paragrafo 1 del regolamento relativo allo statuto della SE non possono essere effettuate se l'organo distinto non è stato informato e consultato dall'organo di direzione o di amministrazione della SE.

invariato.

## SEZIONE TERZA

## ALTRI MODELLI

*Articolo 6*

1. Modelli diversi dai modelli previsti dagli articoli 4 e 5 possono essere stabiliti mediante accordo stipulato tra l'organo di direzione o di amministrazione della SE e i rappresentanti dei lavoratori della SE.

2. L'accordo stipulato deve assicurare ai rappresentanti dei lavoratori della SE almeno:

## PROPOSTA INIZIALE

- a) informazioni trimestrali sull'andamento degli affari della società, comprese le società che quest'ultima controlla, nonché sulla prevedibile evoluzione degli affari stessi;
- b) l'informazione e la consultazione prima dell'attuazione delle decisioni di cui all'articolo 72 del regolamento (CEE) n. . . .

3. Qualora l'accordo preveda che i lavoratori siano rappresentati da un organo collegiale, quest'ultimo può chiedere all'organo di direzione o di amministrazione della SE le informazioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni.

4. L'accordo deve prevedere che i rappresentanti dei lavoratori osservino la necessaria discrezione sulle informazioni a carattere riservato concernenti la SE di cui hanno conoscenza. Essi sono soggetti a tale obbligo anche dopo la cessazione delle loro funzioni.

5. Qualora la legge dello Stato membro in cui ha sede la società ne dia facoltà, l'accordo può consentire all'organo di direzione o di amministrazione della SE di astenersi dal comunicare ai lavoratori o ai loro rappresentanti informazioni la cui divulgazione potrebbe danneggiare gravemente gli interessi della SE o far fallire i suoi progetti.

6. Le parti del negoziato possono farsi assistere da esperti di propria scelta a spese delle società fondatrici.

7. L'accordo può essere concluso per un periodo determinato ed essere rinegoziato alla scadenza di tale periodo. Tuttavia, l'accordo stipulato resta valido fino all'entrata in vigore del nuovo accordo.

8. Su decisione delle due parti del negoziato, ovvero qualora non possa essere stipulato l'accordo di cui al paragrafo 1, alla SE si applica un modello tipo stabilito dalla legislazione dello Stato membro della sede. Tale modello è conforme alle prassi nazionali più avanzate e garantisce ai lavoratori almeno i diritti di informazione e di consultazione di cui al presente articolo.

## PROPOSTA MODIFICATA

- a) le informazioni trimestrali di cui all'articolo 5, paragrafo 2;
- b) le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b);
- c) le informazioni e la consultazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera d);
- d) la disponibilità di tutti i documenti presentati all'assemblea generale degli azionisti.

soppresso.

4. L'accordo deve prevedere che i rappresentanti dei lavoratori siano tenuti alla discrezione sulle informazioni a carattere riservato concernenti la SE di cui hanno conoscenza. Essi sono soggetti a tale obbligo anche dopo la cessazione dalle loro funzioni.

soppresso.

soppresso.

invariato.

8. Su decisione delle due parti del negoziato, ovvero qualora non possa essere stipulato l'accordo di cui al paragrafo 1, alla SE si applica un modello tipo stabilito dalla legislazione dello Stato membro della sede. Tale modello garantisce ai lavoratori almeno i diritti di informazione e di consultazione di cui al presente articolo.

## PROPOSTA INIZIALE

## PROPOSTA MODIFICATA

## SEZIONE QUARTA

## SEZIONE QUARTA

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI  
DELLA SEELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI  
DELLA SE*Articolo 7**Articolo 7*

I rappresentanti dei lavoratori della SE vengono eletti in base a sistemi che tengono adeguatamente conto del numero di lavoratori che essi rappresentano. Tutti i lavoratori devono poter partecipare alle elezioni. Le elezioni si svolgono secondo le modalità previste dalle leggi o dagli usi degli Stati membri.

1. I rappresentanti dei lavoratori della SE vengono eletti in base a modalità previste dalle leggi o dagli usi degli Stati membri nel rispetto dei seguenti principi:

- a) in ciascuno degli Stati membri nei quali sono situati stabilimenti della SE debbono essere eletti rappresentanti dei lavoratori;
- b) il numero dei rappresentanti deve essere per quanto possibile proporzionale al numero dei lavoratori che rappresentano;
- c) tutti i lavoratori debbono poter partecipare alle votazioni a prescindere dalla loro anzianità o dal numero di ore di lavoro prestato per settimana;
- d) l'elezione ha luogo mediante scheda segreta.

2. I rappresentanti dei lavoratori eletti in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 possono esercitare le loro funzioni nella SE a prescindere dal sistema applicabile in virtù della legislazione dello Stato della sede per essere rappresentante dei lavoratori.

*Articolo 8*

I primi membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione che i lavoratori devono designare, nonché i primi membri dell'organo distinto vengono designati dai rappresentanti dei lavoratori delle società fondatrici previsti dalle leggi o dagli usi degli Stati membri. Il numero di tali rappresentanti è proporzionale al numero di lavoratori che essi rappresentano. I primi membri restano in carica fino a quando non siano state soddisfatte le condizioni per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori della SE.

soppresso.



## PROPOSTA INIZIALE

## PROPOSTA MODIFICATA

## SEZIONE QUINTA

## SEZIONE QUINTA

*Articolo 9**Articolo 9*

1. L'organo di direzione o di amministrazione della SE deve dare ai rappresentanti dei lavoratori i mezzi finanziari e materiali che permettano loro di riunirsi e di esercitare adeguatamente le loro funzioni.

1. L'organo di direzione o di amministrazione della SE deve dare ai rappresentanti dei lavoratori i mezzi finanziari e materiali e le altre agevolazioni che permettano loro di riunirsi e di esercitare adeguatamente le loro funzioni nella sede della SE e negli stabilimenti della SE nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro senza perdite di retribuzione né pregiudizio per la carriera.

2. Le modalità pratiche di attribuzione di tali mezzi finanziari e materiali devono essere stabilite di concerto con i rappresentanti dei lavoratori della SE.

2. Le agevolazioni di cui al paragrafo 1 comprendono il diritto di farsi assistere da esperti di loro scelta a spese della SE.

## SEZIONE SESTA

## SEZIONE SESTA

## LA RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI NEGLI STABILIMENTI DELLA SE

## LA RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI NEGLI STABILIMENTI DELLA SE

*Articolo 10**Articolo 10*

Lo status giuridico e le funzioni dei rappresentanti o della rappresentanza dei lavoratori, costituiti presso gli stabilimenti della SE, sono determinati dalla legge o dagli usi degli Stati membri, sempreché la presente direttiva non disponga altrimenti.

Sempreché la presente direttiva non disponga altrimenti le leggi e gli usi degli Stati membri che disciplinano lo status giuridico e le funzioni dei rappresentanti o della rappresentanza dei lavoratori sono applicabili negli stabilimenti della SE.

## TITOLO II

## TITOLO II

## ACCESSO DEI LAVORATORI AL CAPITALE O AGLI UTILI DELLA SE

## ACCESSO DEI LAVORATORI AL CAPITALE O AGLI UTILI DELLA SE

## SEZIONE PRIMA

## SEZIONE PRIMA

*Articolo 11**Articolo 11*

Può essere prevista una partecipazione dei lavoratori al capitale o agli utili della SE mediante accordo collettivo negoziato e stipulato tra l'organo di direzione o di amministrazione delle società fondatrici o della SE e i lavoratori o loro rappresentanti abilitati a negoziare in tali società.

L'organo di direzione o di amministrazione da un lato e i rappresentanti dei lavoratori dall'altro hanno il diritto di negoziare e di stipulare accordi collettivi riguardanti questioni che presentano un interesse per i lavoratori della SE, comprese le condizioni di partecipazione al capitale e agli utili della SE.

## PROPOSTA INIZIALE

## PROPOSTA MODIFICATA

SEZIONE SECONDA  
DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 12*

1. Gli Stati membri mettono in vigore entro il 1° gennaio 1992 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni adottate in virtù del primo comma fanno espresso riferimento alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 13*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

SEZIONE II  
DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 12*

1. Gli Stati membri mettono in vigore entro il 1° gennaio 1993 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

1 bis. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da un riferimento di questo tipo al momento della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono determinate degli Stati membri.

invariato.

*Articolo 13*

invariato.

*Articolo 11 bis*

1. All'adozione della presente direttiva è costituito sotto l'egida della Commissione un comitato di contatto che ha la funzione:

a) di agevolare, fatti salvi gli articoli 169 e 170 del trattato, l'applicazione della presente direttiva nel quadro di una concertazione regolare riguardante in particolare i problemi pratici connessi con l'applicazione della presente direttiva;

b) di consigliare la Commissione, se necessario, su qualsiasi aggiunta o modifica da apportare alla presente direttiva.

2. Il comitato di contatto è composto dai rappresentanti degli Stati membri, dalle parti sociali e della Commissione. Esso è presieduto da un rappresentante della Commissione che provvede al servizio di segreteria.

3. Il comitato di contatto si riunisce su convocazione del suo presidente o su iniziativa di quest'ultimo o su domanda di uno dei suoi membri.

Giovedì 24 gennaio 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- c) gli Stati membri stabiliscono che il titolo 1 non si applica ad una SE se quest'ultima è un'impresa controllata, a condizione che i lavoratori della stessa SE esercitino la partecipazione nell'impresa controllante, sia allorché quest'ultima è una SE che allorché quest'ultima è una società a norma del diritto nazionale e la partecipazione in detta società corrisponde almeno ad uno dei modelli di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente direttiva.

— A3-372/90

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**  
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa ad una direttiva che completa lo Statuto della società europea relativamente al ruolo dei lavoratori

*Il Parlamento europeo,*

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(89) 268 — SYN 219) <sup>(1)</sup>,

— consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 54 del Trattato CEE (C3-0143/89),

— visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e i pareri della commissione per i problemi economici, monetari e la politica industriale e della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro (A3-372/90),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi, conformemente alla votazione intervenuta sul relativo testo;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del Trattato CEE;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. invita il Consiglio a inserire nella posizione comune che adotterà, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a), del trattato CEE, gli emendamenti del Parlamento e a non dissociare la sua posizione comune concernente la presente direttiva da quella relativa alla proposta di regolamento concernente lo statuto della società europea e a trasmetterle congiuntamente al Parlamento europeo;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 263 del 16.10.1989, pag. 69.